



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Sabato, 19 febbraio

Numero 42

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10  
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 20; » » 15  
 All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30  
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

### Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.  
 Altri avvisi . . . . . » 0,50 }  
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno  
 Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 - nel Regno cent. 25 - arretrato in Roma, cent. 35 - nel Regno cent. 45 - all' Estero cent. 60  
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 43, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

## PARTE I - Leggi e Decreti

**SOMMARIO** - REGIO DECRETO 6 gennaio 1921, n. 40, che approva lo statuto del Consorzio costituitosi fra gli Enti locali interessati alla costruzione ed all'esercizio della ferrovia Prece-nicco-Codroipo-Gemona - REGIO DECRETO 17 gennaio 1921, n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto, 22 gennaio 1914, n. 147 - REGIO DECRETO 27 gennaio 1921, n. 103, che apporta modificazioni ai Regi decreti 24 gennaio 1916, n. 51 e 28 luglio 1913, n. 910, relativamente alla composizione della Commissione di avanzamento a maggiore e sull'esperimento richiesto per quello a colonnello nell'arma dei Reali carabinieri.

Il numero 40 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
 per grazia di Dio e per volontà della Madonna  
 RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 23 maggio 1920 e 25 giugno 1920 del comune di Prece-nicco - 23 maggio 1920 del commissario prefettizio di Teor - 17 maggio 1920 del commissario prefettizio di Rivignano - 23 febbraio 1920 del commissario prefettizio di Varmo - 19 e 23 giugno 1920 del Consiglio comunale di Rivolto - 23 maggio 1920 del commissario prefettizio di Codroipo - 23 maggio 1920 e 24 giugno 1920 del Consiglio comunale di Sedegliano - 23 maggio 1920 e 10 giugno 1920 del Consiglio comunale di S. Odorico - 23 maggio 1920 e 20 giugno 1920 del Consiglio comunale di Coseano - 23 maggio e 21 giugno 1920 del Consiglio comunale di Rive d'Arcano - 23 maggio e 4 agosto 1920 del Consiglio comunale di S. Daniele - 23 maggio 1920 del commissario prefettizio di Maiano - 15 maggio 1920 del commissario prefettizio di Buia - 26 maggio e 11 luglio 1920 del comune di Gemona, di rette a promuovere la costruzione di un Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Prece-nicco-Codroipo-Gemona, collegante i detti Comuni fra loro, a norma e agli effetti degli articoli 10 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le fer-

rovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto lo schema dello statuto consorziale approvato nell'assemblea dei rappresentanti di detti Enti nella adunanza del 16 settembre 1920;

Visto il citato testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912 n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Prece-nicco, Teor, Rivignano, Varmo, Rivolto, Codroipo, Sedegliano, S. Odorico, Coseano, Rive d'Arcano, S. Daniele, Maiano, Buia e Gemona per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Prece-nicco-Codroipo-Gemona, nei termini dello schema approvato dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nell'adunanza del 16 settembre 1920.

Art. 2.

Un esemplare del predetto statuto viene vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Con l'approvazione del predetto statuto s'intende

impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia e resta salva l'osservanza dell'art. 316 della legge 4 febbraio 1915, n. 148

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: FERRA.

### STATUTO

per il Consorzio della ferrovia Precenico Gemona.

#### Art. 1.

È costituito agli effetti del titolo 2°, capo 1°, art. 10 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, della legge per le ferrovie concesse all'industria privata un Consorzio tra i comuni di Precenico - Teor - Rivignano - Varmo - Rivolto - Codroipo - Sedegliano - S. Odorico - Coseano - Rive d'Arcano - S. Daniele - Maiano - Buia - Gemona.

#### Art. 2.

Il Consorzio così costituito s'intitola:  
Consorzio ferrovia Precenico-Gemona ed avrà sede negli uffici del municipio di Codroipo.

#### Art. 3.

Scopo del Consorzio è la assunzione della costruzione ed esercizio della ferrovia Precenico - Codroipo - S. Daniele - Gemona.

#### Art. 4.

Il Consorzio s'intende continuativo per tutta la durata della concessione governativa.

#### Art. 5.

Fanno parte del Consorzio i comuni di Codroipo, San Daniele e Gemona con due rappresentanti, gli altri Comuni consorziati con un rappresentante da nominarsi dai rispettivi Consigli anche all'infuori dei propri membri, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.

#### Art. 6.

I comuni di Codroipo, San Daniele e Gemona apportano al Consorzio un capitale in numerario di L. 100.000 per ciascuno.

I comuni di Rivignano, Varmo, Maiano, Buia di L. 70.000, ciascuno, Sedegliano di L. 65.000, Precenico e Teor di L. 50.000 per ciascuno, Sant'Odorico di L. 35.000, Coseano di L. 30.000, Rivolto e Rive d'Arcano di L. 20.000 per ciascuno.

Risultando il complessivo di L. 850.000.

#### Art. 7.

I Comuni consorziati medesimi corrisponderanno un contributo annuo nella misura del 2% (due per cento) della quota di contributo come sopra fissato e quindi di complessive L. 17.000.

Il fondo consorziale risulterà, dei contributi suindicati, del sussidio della Provincia e della sovvenzione governativa.

#### Art. 8.

Il Consorzio vivrà dei contributi dei Comuni consorziati, di quello deliberato dalla Provincia e della sovvenzione chilometrica governativa.

I fondi saranno versati in conto corrente presso un Istituto di credito.

I versamenti e i prelievi saranno fatti a nome e per conto del Consorzio con l'intervento e la firma del presidente, di un membro del Comitato e del segretario.

Sulla somma versata decorrerà l'interesse ad esclusivo beneficio del Consorzio.

Gli eventuali utili della costruzione della sede stradale e dei fabbricati andranno a beneficio delle spese dell'armamento e del materiale mobile o gli utili di questo a beneficio della gestione della linea.

Gli utili dell'esercizio, tranne la parte per legge dovuta allo Stato, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario e straordinario a compenso di eventuali perdite, finalmente saranno divisi fra i Comuni consorziati, in proporzione del contributo annuo.

#### Art. 9.

I rappresentanti dei Comuni sopra nominati formano l'assemblea generale del Consorzio, il quale è rappresentato dall'assemblea generale dei rappresentanti, e dal Comitato permanente.

#### Art. 10.

Sono di competenza dell'assemblea generale:

a) la nomina dei membri del Comitato permanente e del segretario;

b) le modificazioni al presente statuto;

c) la concessione dell'esercizio e qualsiasi convenzione interessanti il patrimonio del Consorzio, e le eventuali relative modificazioni.

L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonché delle spese straordinarie.

Il riparto delle spese e degli utili fra consorziati in proporzione delle quote di concorso.

In generale, l'assemblea delibera su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e su tutti gli argomenti che venissero sottoposti dal Comitato all'approvazione dell'assemblea stessa.

#### Art. 11.

L'assemblea verrà sempre convocata mediante avviso diramato a ciascun membro 5 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea s'intenderà in numero legale quando:

nella prima convocazione siano presenti la maggioranza del numero dei membri assegnati;

nella successiva convocazione s'intenderà valida con l'intervento di un terzo degli assegnati.

Le convocazioni straordinarie potranno essere promosse per invito del presidente o per richiesta scritta di almeno un terzo dei rappresentanti.

#### Art. 12.

Il Comitato permanente consta di 5 membri, compresi fra questi il presidente e il vice presidente; si rinnovano ogni quattro anni e sono rieleggibili.

#### Art. 13.

Il Comitato permanente compie gli atti di ordinaria Amministrazione e più specialmente:

a) nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente i quali dureranno in carica quattro anni e funzioneranno anche, rispettivamente da presidente e vice presidente dell'assemblea che sarà da essi convocata;

b) amministra il Consorzio e provvede alla nomina, al licenziamento ed alla disciplina dei salariati dipendenti;

c) predisporre i regolamenti e le convenzioni da approvarsi dall'assemblea generale;

d) vigila l'esatte esecuzioni dei regolamenti e delle convenzioni medesime;

e) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni anno;

f) delibera sulle azioni da intendersi o da sostenersi.

Nell'interesse del Consorzio può nuove dall'autorità amministrativa e giudiziaria i provvedimenti che si rendessero necessari: autorizza vincoli e svincoli di cauzione, e fa le proposte all'autorità governativa in ordine a li orari.

g) prende nel caso d'urgenza, le deliberazioni spettanti all'assemblea generale riferendone a questa per la ratifica da promuovere nel più breve termine possibile mediante convocazione straordinaria di essa.

Il Comitato si adunerà su invito del presidente e del vice presidente e per la validità delle adunanze si richiederà l'intervento di almeno tre membri compreso il presidente o il vice presidente.

#### Art. 14.

Il presidente del Consorzio ed in mancanza il vice presidente:

a) rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti gli atti civili ed amministrativi;

b) convoca e presiede le assemblee del Consorzio e le adunanze del Comitato permanente;

c) stipula e firma i contratti ed ogni atto di amministrazione.

#### Art. 15.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del Comitato permanente dovranno risultare da verbali a firma del presidente e del vice presidente e del segretario e saranno sempre soggetti a tutte le formalità della legge 9 maggio 1912, testo unico n. 1447.

Per quanto si riferisce alle modalità di convocazione delle adunanze e delle votazioni e deliberazioni dell'assemblea del Comitato nonché alla esecutorietà delle deliberazioni medesime, si osservano in quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, le norme che sono rispettivamente prescritte per i consigli e per le Giunte comunali dalla vigente legge comunale e provinciale.

#### Art. 16.

Entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto che approva il presente statuto, sarà sottoposta dal Comitato all'approvazione dell'assemblea il regolamento per la gestione del Consorzio, nel quale sarà disciplinata fra l'altro la nomina del segretario e degli impiegati del Consorzio, il servizio di cassa, il principio e la chiusura dell'esercizio finanziario e le spese di amministrazione.

#### Art. 17.

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni di legge e dei regolamenti governativi vigenti in materia.

Letto, approvato e firmato dalla rappresentanza consorziale nella seduta del 16 settembre 1920.

Il presidente del Consorzio  
*Anzil Domenico.*

Il segretario  
*Cavarzere.*

Pubblicato all'albo pretorio nella sede di Codroipo il giorno 19 settembre 1920 senza reclami.

Il segretario  
*Cavarzere.*

La presente copia composta di due fogli e otto pagine questa compresa da me collazionata e firmata anche in margine del secondo foglio è conforme all'originale.

Dalla sede di Codroipo, il 26 settembre 1920.

Il segretario  
*Agostino Cavarzere.*

Visto, il presidente del Consorzio  
*Anzil Domenico.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re  
come da decreto in data 6 gennaio 1921:

*Il ministro dei lavori pubblici*

Il numero 76 della *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* si legge contiene il seguente decreto:

### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Reale

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1914, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83.

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico

L'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Gli ufficiali del R. esercito possono essere trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania o in quello della Cirenaica tanto a domanda quanto d'autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in S. A. P. celibi o vedovi senza prole che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Fino alla concorrenza di 1/6 dei posti complessivamente disponibili negli organici di ciascuna arma o corpo possono essere trasferiti a loro domanda nei R. corpi di truppe coloniali anche gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio, o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purchè abbiano la voluta idoneità fisica e professionale e, all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i 50 anni di età se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni.

Il Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione fra le armi ed i corpi degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei R. corpi di truppe coloniali della Libia dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che sul loro accoglimento deciderà insindacabilmente.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia, dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. C. T. C. ed alla cessazione di farne parte provvede con sue determinazioni da inserire nel *Bollattino ufficiale*, il Ministero della guerra su proposta di quello delle colonie.

I governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare ufficiali dandone sollecita comu-

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1920 per la Cirenaica e dal 1° gennaio 1921 per la Tripolitania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — FACTA

Visto, *Il guardasigilli*: FERRA.

*Il numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 8 luglio 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi e corpi del R. esercito;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani delle armi e dei corpi del R. esercito;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, che stabilisce un nuovo ordinamento provvisorio del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alle parole:

« Comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

Un maggior generale addetto al comando generale dell'arma;

Un colonnello dei carabinieri Reali ».

Sostituisce:

« Comandante in 2° dell'arma;

Due generali di brigata dei carabinieri Reali;

Un colonnello dei carabinieri Reali segretario o

membro supplente (con diritto a voto solo nel caso che supplisca uno dei membri) ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituito dal seguente:

« I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri Reali dovranno esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale comandante del gruppo e del colonnello comandante titolare della legione, il quale però conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dei carabinieri Reali dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un Comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei reparti dell'arma.

Infine tutti i tenenti colonnelli dei carabinieri Reali dovranno sostenere un esperimento pratico di comando di più battaglioni nell'istruzione formale, in occasione del quale sarà altresì esaminata la loro capacità nel cavalcare in relazione al servizio dell'arma.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

Comandante generale dell'arma — Comandante del gruppo — Colonnello comandante la legione, sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

Art. 3.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire, volta a volta, le norme secondo le quali debbono aver luogo gli esperimenti degli ufficiali di cui al precedente art. 2 che prestino servizio nelle colonie o altrimenti fuori del territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERRA.